

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

-Dott. Giuseppe Colonna	PRESIDENTE
-Dott. Pasquale Liccardo	GIUDICE
-Dott. Maurizio Atzori	GIUDICE REL.

Decidendo nella procedura di opposizione allo stato passivo n. 20841/2008 R.G., proposta ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fallimentare, novellata dal D. Lgs. 5/06, avverso l'ammissione al passivo in chirografo, anziché in privilegio ex art 2751 bis n.1 c.c., del credito insinuato da:

FIOM- CGIL di Bologna (avv. Bruno Laudi e Claudio Pozzobon)

Nei confronti del

Fallimento ██████████ S.r.l. (avv. Maria ████████)

A scioglimento della riserva collegiale dell'udienza del 1.04.09, all'esito della discussione orale,

Letto il ricorso,

Esaminati gli atti,

ha pronunciato il seguente

IL CASO.it

DECRETO

L'opponente, premesso il mancato riconoscimento della natura privilegiata del proprio credito per omesso versamento di contributi sindacali, con richiesta di privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. documentata come in atti, si duole della collocazione chirografaria contenuta nel provvedimento emesso dal giudice delegato il quale, a rigetto delle osservazioni e conferma del progetto di stato passivo depositato dal curatore, osservava: "*...Escluso il privilegio richiesto dall'associazione sindacale per credito nascente da mancato versamento di contributi sindacali, perchè non ricorre un'ipotesi di cessione del credito del dipendente né si verifica una surroga nella posizione del dipendente*".

Il provvedimento impugnato sottolinea inoltre come il riferimento alla figura della cessione del credito retributivo e, dunque, il riconoscimento del privilegio al credito insinuato dal sindacato trovi oggi un insormontabile impedimento nel divieto di cessione di crediti da salari e stipendi previsto dalla nuova formulazione dell'art. 1 T.U. 180/50 anche per i lavoratori delle aziende private.

IL CASO.it

Gli oppositori deducono l'erroneità del mancato riconoscimento del privilegio in relazione al suddetto credito, per i seguenti motivi:

- l'esatto inquadramento giuridico dell'atto con cui i lavoratori manifestano al datore di lavoro la loro volontà a che questi trattenga, dalla loro busta paga, le somme corrispondenti alle quote di contributo associativo sindacale per versarle direttamente alle associazioni designate dallo stesso lavoratore, non sarebbe quello, compiuto dal curatore e confermato dal Giudice Delegato, della delegazione di pagamento quanto, piuttosto, proprio quello della cessione del credito ex art 1260 ss c.c. così come precisato anche dalle più attente e recenti giurisprudenza e dottrina;
- conseguentemente il credito insinuato nella presente procedura da FIOM- CGIL godrebbe della stessa natura privilegiata del credito retributivo parzialmente oggetto di cessione dal lavoratore cedente all'organizzazione sindacale cessionaria;
- tale cessione, peraltro, non incontrerebbe alcun limite o divieto nemmeno a seguito della intervenuta riforma, operata con le Leggi 311/2004 e 80/2005, al testo del DPR 180/1950 che ha sancito l'estensione della regola dell'incredibilità di stipendi e salari anche ai lavoratori del settore privato, salve le eccezioni qualitative e quantitative espressamente previste dalla legge; secondo l'opponente, infatti, l'art. 26 St. Lavoratori, nel riconoscere il diritto dei lavoratori di svolgere opera di proselitismo a favore delle organizzazioni sindacali anche mediante la raccolta dei contributi finanziari necessari al sindacato per lo svolgimento della propria funzione, costituirebbe norma speciale e derogatrice a siffatta incredibilità nel rispetto ed in attuazione del più alto principio, di rango costituzionale, della libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost.

Il fallimento opposto si è costituito a mezzo di difensore ripercorrendo gli argomenti che altra parte della dottrina e della giurisprudenza avanzano a sostegno della riconducibilità allo schema della delegazione della fattispecie *de qua* .

IL CASO.it

§§§

Osserva il Collegio, esaminati gli atti, che l'impugnativa è fondata.

La questione sottoposta all'esame del Collegio è di esclusivo diritto. Ai fini della esatta determinazione della natura chirografaria o privilegiata del credito insinuato dall'opponente occorre stabilire, infatti, se, nel caso di specie, la "delega" di cui all'art. 6 del CCNL Federmeccanica, volta ad autorizzare le trattenute sulla retribuzione operate dalla ~~██████████~~

~~██████████~~ S.r.l. e non corrisposte alla FIOM- CGIL di Bologna, concretizzi una delegazione di pagamento ex art. 1268 ss c.c. o piuttosto una cessione (parziale) del credito (futuro) da retribuzione che trova la propria disciplina negli art. 1260 ss c.c.

IL CASO.it

Nel primo caso, infatti, per effetto della delegazione, il datore di lavoro sarebbe soggetto passivo di un'autonoma obbligazione potendosi pertanto il sindacato insinuare alla stato passivo fallimentare senza il privilegio del credito retributivo di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.. Tale obbligazione scaturirebbe dall'esercizio della predetta "delega" che altro non sarebbe se non l'assegnazione che il lavoratore (delegante-dipendente ~~██████████~~ S.r.l.) farebbe al sindacato cui ha aderito (delegatario-FIOM) di un nuovo debitore (datore di lavoro- ~~██████████~~ S.r.l.) per il pagamento della quota associativa. A tale pagamento il datore di lavoro sarebbe vincolato in forza dell'assenso prestato all'operare di tale meccanismo già con la stipula del contratto collettivo tra la propria associazione di categoria (FEDERMECCANICA) e le associazioni sindacali firmatarie, tra cui proprio la FIOM-CGIL.

Per contro, ipotizzare il ricorrere, nel meccanismo della "delega", di un'ipotesi di cessione del credito, significherebbe intendere che con essa il lavoratore (cedente) cederebbe direttamente una quota del proprio credito retributivo futuro, vantato verso il datore di lavoro (debitore ceduto), al sindacato designato (cessionario) e che, pertanto, in forza della regola prevista dall'art. 1263 c.c., il credito insinuato nel passivo fallimentare dal sindacato non soddisfatto godrebbe della stessa natura privilegiata di quello retributivo ex art. 2751bis n.1 essendosi realizzata così una mera successione a titolo particolare nel credito del lavoratore.

Questo Tribunale nei suoi precedenti aveva aderito alla natura delegatoria delle trattenute sindacali in ossequio all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale consolidatasi fino al 2004 evidenziando, in particolare, e a prescindere dalla formulazione letterale delle "deleghe" ed alla loro espressa e diretta previsione di revocabilità, i seguenti argomenti e punti di forza:

IL CASO.it

1- Rispetto dell'esito referendario del 1995 e mancato aggravamento "imposto" di costi e oneri gravanti sul datore di lavoro: inquadrando in termini di delegazione la fattispecie, quale negozio trilaterale che presuppone il consenso del datore-delegato al suo perfezionarsi, non sarebbe consentito il ripristino di quel vincolo, non volontariamente assunto dal datore di lavoro ma da altri impostogli, di versare direttamente i contributi all'organizzazione sindacale, vincolo che già era stato espunto dal nostro ordinamento all'esito del referendum abrogativo del 2° e 3° comma dell'art. 26 dello St. Lavoratori del 1995; qualificando l'operazione come delegazione il datore si assumerebbe pertanto solo costi ed oneri cui avrebbe prestato espressamente, in sede di contrattazione collettiva o aziendale o individuale, il proprio consenso senza vedersi onerato di

prestazioni impostegli da altri soggetti come avverrebbe nell'ipotesi della cessione la cui efficacia prescinde da un suo consenso;

IL CASO.it

2- Permanere della legittimazione congiunta ad agire anche in capo al lavoratore: la delegazione, non dando luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare e non privando pertanto il lavoratore della titolarità del credito alla retribuzione nei confronti del datore (neanche per la quota che chiede sia pagata al sindacato), porta con sé l'effetto utile della legittimazione congiunta ad agire per l'adempimento che invece l'inquadramento in termini di cessione non avrebbe, per effetto della perdita del diritto a seguito di successione particolare nello stesso;

3- Diretta tutela del valore della libertà sindacale come libertà di revoca del vincolo associativo: l'inquadramento nello schema della delegazione sarebbe l'unico praticabile poiché quello alternativo della cessione del credito per la natura irrevocabile dei suoi effetti sarebbe impercorribile in quanto risulterebbe incompatibile col valore costituzionale della libertà sindacale quale libertà (individuale) del lavoratore di scegliere in ogni momento di revocare la propria iscrizione al sindacato (art. 39 Cost).

4- Mancanza di causa della cessione: l'operazione con cui il lavoratore indica al proprio datore di lavoro a chi versare una quota dello stipendio se si traduce in una pur possibile cessione dei crediti futuri (le successive quote di retribuzione future) risulterebbe mancante, se e in quanto cessione, di una giustificazione causale attuale nel momento della stipulazione; ciò in quanto in tale momento il lavoratore non avrebbe alcun debito con l'associazione sindacale maturando gli stessi contributi alla scadenza di ciascun mese e di ciascuna quota (mancanza di attualità del debito in funzione del quale avverrebbe la cessione).

Inoltre, si osservava che, nella realtà causale dell'operazione, il pagamento all'associazione non presuppone alcun rapporto di obbligo-debito tra il lavoratore e l'organizzazione sindacale cui esso aderisce ma solo lo spontaneo rinnovo del rapporto associativo di mese in mese da cui sorge un credito per l'associazione (la delegazione consente infatti di prescindere dalla preesistenza di un rapporto di valuta delegante-delegatario che può invece sorgere proprio a seguito e per effetto della delegazione).

IL CASO.it

5- Maggior aderenza della delegazione all'assetto delle relazioni giuslavoristiche: per la sua natura trilaterale, la delegazione sarebbe, al contrario della cessione, l'unica tipologia di operazione giuridica in grado di assicurare il pieno rispetto della parità delle parti in conflitto, datore-lavoratore- sindacato, in ordine alla realizzazione di un effetto che coinvolge tutti i predetti soggetti proprio attraverso un istituto che prevede la formazione del consenso trilaterale.

Per contro, l'orientamento della "delega sindacale" quale cessione del credito ha trovato argomenti altrettanto forti e persuasivi, quali:

1- Effetto pratico: se e in quanto cessione del credito, l'obbligo in capo al datore di lavoro di effettuare e versare le trattenute sindacali prescinderebbe dal consenso del debitore ceduto (datore) il quale, pertanto, sarebbe obbligato ad adempiervi anche a prescindere dall'esistenza di un contratto collettivo che lo vincoli sul punto o di qualsiasi altra forma di consenso, con l'effetto pratico di evitare discriminazioni tra associazioni firmatarie e non firmatarie dei Contratti Collettivi di Lavoro in ordine al conseguimento dei contributi sindacali e, secondo alcuni autori, con il pregio di una più effettiva tutela del valore della libertà (dell' associazionismo) sindacale.

2- Compatibilità con l'esito referendario del '95: Alle specifiche obiezioni sul punto, si rileva, infatti, come con il referendum del '95 sia soltanto venuto meno l'obbligo "legale" del datore di lavoro di versare i contributi alle associazioni sindacali ma che ciò non escluda affatto l'impiego dei normali strumenti del diritto privato e dell'autonomia negoziale, tra i quali la cessione del credito, per la libera costituzione tra le parti di un siffatto obbligo; oltretutto al referendum abrogativo non potendosi riconoscere altro effetto che quello di espungere una norma ma certamente non quello di determinare l'interpretazione di altre norme ancora in vigore o di imporre di per sé effetti positivi quale, ad esempio, un ipotetico divieto di cessione (vedi sent. Sez. Un. 28269/2005).

3- Compatibilità della cessione con l'obbligo di correttezza: l'aggravamento sui costi sostenuti dal datore di lavoro per disporre di un'organizzazione sufficiente al versamento dei contributi sindacali alle associazioni indicategli nelle deleghe dai lavoratori, rilevarebbe solo ed eventualmente sul piano della concreta esigibilità e dell'esecuzione del contratto secondo buona fede di modo che, nel caso in cui questi adempimenti risultassero troppo onerosi o difficoltosi per effetto degli accordi di cessione cui egli non partecipa, potrebbe determinarsi al più l'inesigibilità (quale giustificato inadempimento) della prestazione stessa senza alcuna conseguenza sul piano della astratta validità e dell'originaria efficacia di siffatta operazione in quanto cessione del credito (vedi Cass. Sez. Un. 28269/2005).

IL CASO.it

4- Compatibilità del diritto di libertà sindacale del lavoratore con la natura irrevocabile della cessione e causa della cessione: all'obiezione che l'effetto irrevocabile della cessione del credito sarebbe incompatibile con la piena revocabilità del vincolo associativo ed a quella della mancanza di causa della cessione è stato efficacemente contro-dedotto dalle stesse Sezioni Unite nella citata sent. 26289/2005 (a conferma di Cass. n. 3917 del 2004 e Cass. 14032 del 2004) che *"...la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall'adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia...In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il*

pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finchè ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla "revoca della delega" (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della cd. "revoca". La Corte, in tale pronuncia, a fronte del contrasto creatosi anche nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, proprio in ordine alla qualificazione della natura delle trattenute sindacali, ha preso così espressamente posizione per il loro inquadramento nell'ambito della "cessione del credito".

IL CASO.it

Le ragioni di diritto, poste a fondamento dell'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, appaiono pienamente condivisibili, mentre nessuna argomentazione che non sia stata già presa in considerazione in quella sede, è stata portata a sostegno dell'orientamento contrario. (Nello stesso senso delle Sezioni Unite successivamente Cassazione civile, sez. lav., 18 luglio 2006, n. 16383 Soc. Fiat Gescro c. Slai sind. lavoratori autorganizzati e altro in Notiziario giur. lav. 2006, 5 604 e più recentemente Cassazione civile, sez. lav., 01 febbraio 2008, n. 2495 Slai cobas c. Soc. Case New Holland Italia Guida al diritto 2008, 14 57).

Pertanto, sul primo punto di diritto rilevante ai fini della decisione, va affermata la natura di cessione del credito delle deleghe previste dall'art. 6 CCNL Federmeccanica ed attuate dai lavoratori della ██████████ S.r.l. a Fiom CGIL.

Resta ora solo da considerare se, dopo la riforma degli art. 1 e 5 del Dpr 180/50, sia sopravvenuto un divieto assoluto di cessione dei crediti derivanti da stipendi e salari e se siano o meno ricomprese nell'ambito di tale divieto anche le cessioni a titolo di contributi sindacali.

IL CASO.it

Va innanzitutto dato atto che anche su questo versante, si scontrano due opposti orientamenti in dottrina e nella giurisprudenza di merito dei Giudici del Lavoro, con prevalenza della tesi favorevole alla cedibilità nei limiti del quinto dello stipendio. Non constano decisioni di legittimità sul punto, né l'inciso contenuto nella pronuncia a SS.UU. del 2005 può essere portato a supporto della tesi sull'incedibilità della retribuzione al fine del pagamento delle quote sindacali, in quanto non contiene alcuna statuizione in tal senso, limitandosi ad escludere, *ratione temporis*, dal campo di operatività della propria decisione, l'applicazione delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2005. Le differenti ricostruzioni si basano, in buona sostanza, sull'interpretazione da dare all'art. 52 del d.P.R. 180/50 alla luce della complessiva disciplina dei titoli I, II e III del Testo Unico, ovvero se tale norma consenta, alle condizioni ivi previste (limite del quinto dello stipendio, durata

massima, natura dei rapporti di lavoro), la libera cedibilità del credito retributivo a prescindere dalla finalità perseguita con la cessione.

IL CASO.it

Per la incedibilità si esprime Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. 4 dicembre 2006 su opposizione a decreto ex art. 28 St. Lav. , secondo il quale le modifiche introdotte al d.P.R. 180/50 dalla finanziaria 2005 e dal decreto competitività e successiva legge di conversione hanno reso incedibile ai sensi dell'art. 1260 u.c. c.c. la retribuzione del lavoratore al di fuori delle eccezioni inserite nel medesimo testo unico o previste in altre norme di legge. Secondo la decisione del giudice torinese, infatti: "l'art. 5 d.P.R. n. 180/50 – norme contenuta nel titolo I e, pertanto, segnata da valenza generale e "di principio" – pone una precisa deroga al divieto ex art. 1 di cessione del credito retributivo, che viene consentita non solo nella misura non eccedente il quinto dello stipendio, ma anche nei limiti di cui alle "disposizioni stabilite dal titolo II e III del presente testo unico" – con ciò prevedendo una parziale cedibilità del credito retributivo, non libera, ma limitata alle ipotesi previste, in particolare per quanto qui interessa, dal titolo III del d.P.R. n. 180/50. L'art. 52 rientra proprio in tale titolo, il quale assume natura residuale rispetto al titolo II, così come recita l'art. 51 ... Ne discende evidentemente che l'art. 52 – lungi dal consentire la libera cedibilità del credito retributivo e nel descrivere semplicemente le necessarie caratteristiche del rapporto di lavoro, la durata del patto di cessione e l'importo della quota cedibile – si rivela una norma non estemporanea, ma inserita coerentemente nella complessiva ratio del titolo III ... disciplinante la cessione del credito retributivo in occasione di prestiti al lavoratore ai sensi dell'art. 6 ... L'interpretazione sistematica dell'art. 52 ne esclude quindi una valenza derogatoria qualitativamente illimitata al divieto di cui all'art. 1 – deroga che, semmai, si sarebbe dovuta collocare nel titolo I, ove appunto sono contenute le norme generali – prevedendo invece la possibilità di una titolata cessione del credito retributivo funzionalmente orientata alla restituzione dei prestiti ottenuti ai sensi degli artt. 5 e 6 e non anche al pagamento delle quote associative sindacali". La scelta dell'incedibilità, anche a fronte dell'interesse sindacale del lavoratore cedente, non sarebbe in contrasto con la costituzione, rivelandosi invece in linea con l'art. 36 della Carta Fondamentale, anche in considerazione della possibilità per lo stesso lavoratore di corrispondere direttamente la quota associativa al sindacato (Nello stesso senso con argomenti tendenzialmente simili Tribunale di Novara 19.4.2006; Tribunale Milano, 06 giugno 2006 ; Tribunale di Ascoli Piceno del 17.3.2007).

IL CASO.it

Sul fronte opposto si pone Corte Appello Torino, sentenza 14 febbraio 2007 che prende in considerazione le norme di cui agli artt. 1, 5, 52, 53, 15 del d.P.R. 180. Il loro significato complessivo "è quello di una diversa regolamentazione delle cessioni di credito attuate mediante cessione del quinto dello stipendio, a seconda che la causa della cessione sia riconducibile al pagamento di prestiti in denaro contratti dal lavoratore oppure al pagamento di debiti diversi (es. per

acquisti rateali). La nuova normativa, pertanto, non ha affatto introdotto un divieto generale di cessione del credito di natura retributiva ... ma ha soltanto reso più rigida per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, la disciplina in materia di cessioni del quinto dello stipendio finalizzate all'estinzione di prestiti monetari. La ratio della nuova normativa è, chiaramente, quella del contrasto al fenomeno dell'usura, perché la legge non consente al lavoratore di impiegare una quota della propria retribuzione futura al fine di estinguere prestiti che siano stati contratti con soggetti diversi da quelli bancari istituzionali. Considerare questa però come l'unica possibile ipotesi di cessione del credito retributivo ... significa ignorare del tutto l'art. 52 o renderlo privo di significato. Mentre infatti gli artt. 5, 53 e 15 fanno espresso riferimento ai <<prestiti da estinguersi con cessioni...>>, l'art. 52 omette qualsiasi richiamo ai <<prestiti>>; ne consegue che l'art. 52 non è destinato a regolare le cessioni del quinto dello stipendio finalizzate alle restituzioni di prestiti, ma riguarda le cessioni di credito – tuttora lecite ed ammissibili – finalizzate a estinguere debiti diversi dal prestito in denaro, come, ad esempio, le cessioni del quinto dello stipendio effettuate per il pagamento rateale di beni al consumo". In questo senso la Corte ritiene le cessioni per il pagamento delle quote associative rientranti nell'art. 52 e quindi perfettamente lecite ed efficaci. (In termini sostanzialmente identici la Corte torinese si è espressa più di recente con la sentenza n. 24 del 9 febbraio 2009; ma vedi anche Tribunale Firenze, 09 giugno 2006; Tribunale di Roma, decreto ex art. 28 St. Lav. del 16.11.2007; Tribunale di Velletri, decreto ex art. 28 St. Lav. del 4.12.2007:).

Nonostante le modifiche apportate al Dpr 180/50, nel senso dell'incredibilità dei salari e degli stipendi anche nel settore privato, sussistono, quindi, robusti argomenti per la riconducibilità delle trattenute sindacali nel novero delle eccezioni previste dalla legge. In particolare una approfondita analisi ermeneutica dell'impianto sistematico del DPR N.180, confortata anche dal dato letterale offre argomenti di spessore per affermare che secondo quanto previsto dall'art. 52 del Dpr citato, non vi sarebbero ostacoli alla libera cedibilità di quote dello stipendio a prescindere dalla finalità perseguita con la cessione ed alle condizioni ivi previste (limite del quinto dello stipendio, durata massima, natura dei rapporti di lavoro) .

IL CASO.it

Non solo. In termini più generali può essere evidenziato come l'art. 26 St. lavoratori e l'art. 36 Cost. potrebbero, da soli, già legittimare un'interpretazione che ritenga come positivizzata la deroga al principio dell'incredibilità della retribuzione nella cessione per il pagamento dei contributi sindacali, in virtù della piena meritevolezza dell'interesse sotteso a questo tipo di cessione di rango costituzionale e per la sua piena compatibilità alla ratio della riforma indicata (la protezione del lavoratore dall'usura) vista l'esiguità dei contributi sindacali. (In termini Tribunale di Rossano, decreto 12 marzo : "...infatti l'art. 26 l. 300/70 è disposizione di legge che costituisce una delle ipotesi di eccezione al divieto di cui all'art. 1 [del d.P.R.]; detta disposizione statuisce la assoluta

libertà di raccolta dei contributi sindacali, senza alcuna limitazione quanto ai tempi, modalità, con eccezione della assenza di pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale".)

Per altro verso va sottolineato che l'interpretazione proposta è in linea con la tendenza ad espandere la facoltà della cessione degli stipendi e della retribuzione, come emergente dalle modifiche legislative del 2004 e del 2005, sia mediante l'aumento dei soggetti interessati che mediante l'eliminazione di presupposti o la attenuazione dei limiti alla cessione stessa.

Tali argomenti paiono del tutto convincenti in ordine alla piena cedibilità di parte così esigua della retribuzione dei lavoratori per un interesse pienamente meritevole di tutela e di rango costituzionale. La domanda merita pertanto accoglimento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente procedimento stante la complessità, in diritto, della questione proposta.

P.Q.M.


IL CASO.it

IL TRIBUNALE


Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fallimentare novellata dal D. Lgs. 5/06, da Fiom CGIL Bologna con ricorso depositato il 25.11.08, avverso l'esclusione dell'ammissione in privilegio allo stato passivo del Fall. ██████████ ██████████ S.R.L. RG 20841/08, , così provvede:

- Accoglie l'opposizione proposta;
 - Ammette al passivo del fallimento, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. il credito, per € 3.810,68;
 - Ordina al curatore la modifica dello stato passivo;
 - Dichiara le spese della presente procedura interamente compensate.
- Così deciso il giorno 8.04.09.

IL GIUDICE REL.
DOTT. M. ATZORI



IL PRESIDENTE
DOTT. G. COLONNA



Depositato in Cancelleria
Oggi 29 APR. 2009



Il Procuratore Generale

Handwritten signature of the Procuratore Generale